

SCHEMA DI CONTRATTO

INTERVENTI MIRATI AL RISPARMIO ENERGETICO PER IL COMPLESSO DELLA REGGIA DI VENARIA REALE – INTERVENTI MIGLIORATIVI AI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI REGGIA E TORRE DI PONENTE.

C.I.G. 6029741BAC , CUP E37H13001690006

Importo netto: €=

Importo complessivo: €=

Impresa aggiudicataria:, con sede in - (.....).

Tra:

il CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE “LA VENARIA REALE” (C.F. 97704430012 - P.I. 09903230010), con sede in Venaria Reale (To), Piazza della Repubblica 4, in persona del Direttore,, **nato a** **il**, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio in Venaria Reale (To), Piazza della Repubblica 4, (in seguito “**Committente**”);

e

l’impresa, – – corrente in (.....) – n. - Cap. - codice fiscale e Partita IVA, rappresentata dal sig., in qualità di del soggetto aggiudicatario, nato a il, e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società medesima, in seguito “**l’Appaltatore**”, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

premesse che

1. il Committente ha indetto la procedura di gara ai sensi degli artt. 54 e 55, comma 5, del D.Lgs 163/06 per l’affidamento dei lavori denominati “Interventi mirati al risparmio energetico per il complesso della Reggia di Venaria Reale – Interventi migliorativi ai serramenti esterni degli edifici Reggia e Torre di Ponente”;
2. il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2, lettera b) e comma 3-bis, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
3. sono state presentate n. (.....) offerte;
4. il giorno 2014 in seduta pubblica, di cui al verbale in pari data, sono stati aperti i

plichi ed è stata esaminata la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, previo accantonamento delle buste sigillate contenenti le offerte economiche; successivamente si è proceduto all'apertura delle offerte economiche ed all'individuazione dell'offerta più bassa, e quindi dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria, condizionata alla verifica di cui all'art. 121, del d.P.R. 207/2010;

5. in capo all'Appaltatore è stata accertata la sussistenza dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006;

6. con provvedimento prot. n. del la Committente ha approvato l'aggiudicazione all'Appaltatore sulla base dell'offerta economica da questi presentata che, sebbene non allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.

7. che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 79, comma 5, lettera a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Parte Prima

Articolo 1 - PREMESSE E ALLEGATI

1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte.

Articolo 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per i lavori "Interventi mirati al risparmio energetico per il complesso della Reggia di Venaria Reale – Interventi migliorativi ai serramenti esterni degli edifici Reggia e Torre di Ponente".

2. Le opere da realizzare sono quelle previste all'art. 2 ["Descrizione dell'intervento"] del Capitolato Speciale d'Appalto (il "C.S.A."), che si richiama integralmente, e, più in generale, dagli allegati al presente Contratto.

Articolo 3 – DISCIPLINA DELL'APPALTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:

a) bando e disciplinare di gara e dichiarazioni rese dall'appaltatore a corredo dell'offerta;

b) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM n. 145/2000 ("Capitolato Generale");

- c) C.S.A.;
- d) Piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del D.P.R. n. 222/2003 e s.m.i.;
- e) Progetto esecutivo e altri elaborati progettuali;
- f) Piani di sicurezza redatti ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e del successivo articolo 5 del Contratto;
- l) Cauzione definitiva prodotta dall'Appaltatore;
- m) Polizze C.A.R. e R.C.T./R.C.O., prodotte dall'Appaltatore;

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da:

(I) C.S.A.; (II) piano di sicurezza e coordinamento, eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e coordinamento; (III) bando e disciplinare di gara e dichiarazioni rese dall'appaltatore a corredo dell'offerta; (IV) altri documenti allegati al presente Contratto; (V) leggi, regolamenti e norme indicate all'art. 74 del C.S.A. ["Osservanza dei capitolati, leggi e regolamenti"] e che si intendono integralmente richiamate.

3. In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto;
- b) C.S.A.;
- c) elaborati grafici e descrittivi;
- d) bando e disciplinare di gara e dichiarazioni rese dall'appaltatore a corredo dell'offerta;
- e) Altri documenti allegati al presente Contratto;
- f) Leggi, regolamenti e norme di cui al precedente comma 2 (V).

Si richiama l'art. 74 del C.S.A. ["Osservanza dei capitolati, leggi e regolamenti"].

Articolo 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO - INVARIABILITÀ

1. L'importo contrattuale ammonta a € (euro) al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata che ammonta a € (euro) al netto dell'I.V.A., del costo della manodopera che ammonta a €(euro) al netto dell'I.V.A. e degli oneri per la sicurezza che ammontano a € (euro) e salva la liquidazione finale.

2. Il contratto è stipulato "a corpo" così come indicato all'art. 53, comma 4, primo e terzo periodo,

del D.lgs. 136/06 e s.m.i., e degli artt.43, comma 6, 118 e 184 del D.P.R. 207/2010 e smi del presente contratto.

3. Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 non si applica la revisione prezzi né il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

4. Trova applicazione, qualora ricorrano i presupposti, la disciplina stabilita ai successivi commi del citato art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006.

Parte Seconda

Articolo 5 - PIANI DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve consegnare alla Committente eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 131 del D.Lgs. 1663/2006 e il piano operativo della sicurezza di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006, il quale farà parte integrante e sostanziale del Contratto.

Articolo 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dagli artt. 153 e 154 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. e secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 19 ["Consegna e inizio dei lavori"] del C.S.A. che si intende integralmente riportato.

2. Il RUP può in ogni caso autorizzare, con provvedimento motivato, la consegna dei lavori in via di urgenza subito dopo l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva da parte della Committente.

3. Ai sensi dell'art. 154 del d.P.R. 207/2010, in caso di consegna parziale, il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Articolo 7 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori ai sensi del precedente articolo 19 ["Consegna e inizio dei lavori"] l'Appaltatore deve presentare al Direttore dei Lavori il programma di esecuzione dei lavori redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 25 ["Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma"] del C.S.A..

Articolo 8 – CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

1. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di

idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Committente che ne darà comunicazione al D.L.

2. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

4. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata da notaio, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori (art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006).

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000, il direttore tecnico può coincidere con il rappresentante delegato di cui ai commi precedenti.

5. Nel caso in cui l'Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l'incarico della direzione del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

6. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, la Committente o il D.L. hanno il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

7. Si richiama integralmente quanto stabilito nel C.S.A. dall'art. 64 ["Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore"] e dall'art. 16 ["Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore del cantiere"].

Articolo 9 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
2. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.
3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste dal bando di gara, dal disciplinare, dal C.S.A. e da tutta la documentazione ad esso allegata.
2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dai documenti sopra citati.

Articolo 11 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

1. Si applica quanto stabilito dall'art. 64 ["Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore"] del C.S.A., che si intendono integralmente richiamati.

Articolo 12 – TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, nelle leggi, nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgono i lavori suddetti.
2. Ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 207/2010, qualora il DURC acquisito dalla Committente segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, il RUP tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In tale caso, la Committente provvederà a disporre direttamente il pagamento agli enti previdenziali e

assicurativi di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze accertate mediante il DURC.

3. In ogni caso, a garanzia di quanto precede, sull'importo netto progressivo dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,50%. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione nelle forme di legge, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto.

4. La Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

5. Le ritenute di cui al comma 3 possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla Committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.

6. È facoltà inoltre della stazione appaltante valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

7. L'Appaltatore è altresì responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il CCNL non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente.

8. Ai sensi dell'art. 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del presente Contratto, il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere alla regolarizzazione entro 15 giorni. Decorso tale termine, la Committente procederà direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in forza del presente Contratto.

9. Per quanto non espressamente previsto si richiama quanto disposto dal C.S.A. e dalla relativa normativa vigente.

10. Ai fini di consentire gli accertamenti relativi all'assolvimento da parte dell'Appaltatore di tutti gli obblighi su di esso gravanti relativamente alla corresponsione dei dovuti trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali riguardanti i dipendenti impiegati nell'esecuzione del presente

Contratto, a cui è subordinato il pagamento del corrispettivo, l'Appaltatore si impegna a consegnare alla Committente, entro 5 giorni dalla richiesta da parte di quest'ultima:

- un prospetto analitico redatto in forma libera contenente:

a) i nominativi dei lavoratori impegnati nell'esecuzione del Contratto con le relative qualifiche, inquadramento e CCNL di categoria applicato;

b) l'ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore e

c) l'indicazione dell'aliquota contributiva applicata e i relativi importi contributivi versati;

- i modelli F24 e le relative ricevute di avvenuto addebito, attestanti il versamento da parte del Professionista dei contributi previdenziali ed assicurativi nonché delle ritenute fiscali relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del presente Contratto.

Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai paragrafi che precedono, la Committente, previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore della regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all'Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l'Appaltatore non si conformi alla suddetta normativa, la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 13 - OSSERVANZA DELLE NORME

1. Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti l'oggetto dell'Appalto, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo.

Si richiama in particolare, a mero titolo esemplificativo, l'elencazione di cui all'art. 74 ["Osservanza dei capitolati, leggi e regolamenti"] del C.S.A..

Articolo 14 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 64 ["Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore"] con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto, della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

2. La sorveglianza esercitata dalla Committente, dai suoi rappresentanti e dal DL, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dalla Committente stessa e/o dal DL, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso la Committente e verso i terzi.

3. E' inoltre a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero della Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

4. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 15 e 20 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000.

Articolo 15 - CAUZIONE

1. Al presente Contratto è allegata la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito, in conformità all'art. 113, del D.Lgs. n. 163/2006, fino alla concorrenza di Euro in misura pari al% dell'importo contrattuale mediante fideiussione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dagli artt. 40 ["Cauzione provvisoria] e 41["Cauzione definitiva"] del C.S.A., conformemente agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. 123/2004.

Articolo 16 - ASSICURAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 44 ["Obblighi assicurativi a carico dell'impresa"] del C.S.A., al presente Contratto sono allegate:

- copia di polizza assicurativa (C.A.R. – Contractor All Risks) che l'Appaltatore, in conformità agli schemi polizza tipo di cui al D.M. n. 123/2004, ha contratto a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, in particolare tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori sul cantiere e sulle opere in genere ed in particolare, sui fabbricati, materiali, attrezzature ed opere provvisionali con i cui massimali di cui all'art. 14 del

CSA, e la cui durata dovrà decorrere dalla data di effettiva consegna dei lavori sino alla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorso un anno dalla data di ultimazione, secondo quanto stabilito dall'art. 14 del C.S.A., che si richiama integralmente;

- tale copertura assicurativa dovrà altresì tenere indenne il Committente Assicurato della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per danni causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati durante l'esecuzione dei lavori nel luogo di esecuzione delle opere e nel corso dell'assicurazione, emessa in conformità agli schemi polizza tipo di cui al D.M. n. 123/2004, a garanzia di tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla suddetta responsabilità civile verso terzi con massimali minimi ed inderogabili di cui all'art. 14 del C.S.A. che si richiama integralmente.

2. Il testo della polizza deve essere sottoposto preventivamente all'approvazione del Committente.

3. La copertura assicurativa di cui sopra deve essere stipulata a nome dell'Appaltatore e a favore del Committente, deve essere estesa alla colpa grave dell'Appaltatore, deve portare la dichiarazione di vincolo a favore del Committente e deve coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di inizio delle attività oggetto dell'appalto fino alla data del Certificato di collaudo e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale al Committente.

4. La polizza assicurativa deve essere trasmessa al Committente almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e deve risultare conforme agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. 123/2004.

Articolo 17 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dall'artt. 33[“Pagamenti in acconto”] e 34[“Pagamenti in ritardo”] del C.S.A. che si intende integralmente riportato.

2. Prima del pagamento delle fatture, l'Appaltatore dovrà presentare alla Committente la documentazione comprovante la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti dei dipendenti, anche relativa ad eventuali subappaltatori. Se tale prova non fosse fornita o la documentazione messa a disposizione dall'Appaltatore non risultasse idonea, la Committente potrà sospendere il pagamento delle fatture fino al momento in cui la regolarità contributiva e previdenziale non venga dimostrata.

3. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia antimafia").

4. A tal fine, la Committente provvederà al pagamento del Corrispettivo esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente "dedicato" le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN

5. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile Unico del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6. L'Appaltatore dovrà altresì comunicare alla Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Committente i dati di cui al comma 5, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

7. I termini di pagamento saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al precedente comma 5, senza che tale sospensione possa legittimare l'Appaltatore alla sospensione dei lavori o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. Durante tale periodo, la Committente non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore.

Articolo 18 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del presente Contratto il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute e, in ogni caso, per essere efficace nei confronti della Committente, la cessione dovrà essere

espressamente accettata da quest'ultima.

Articolo 19 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PROROGHE E SOSPENSIONI

1. Il termine espresso in giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei Lavori è disciplinato dall'art. 20 ["Termini per l'ultimazione dei lavori"] del CSA.
2. La mancata osservanza del suddetto termine finale comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 20 del Contratto.
3. Per quanto riguarda le sospensioni dei termini e le proroghe si richiama quanto stabilito dall'art. 22 ["Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori"], 23 ["Sospensione ordinate dal RUP"] e 21 ["Proroghe"] del C.S.A. e dagli art. 158, 159 e 160 del d.P.R. 207/2010.

Articolo 20 - PENALI PER IL RITARDO

1. L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine fissato per l'ultimazione di ogni singolo intervento, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Committente le relative spese di assistenza e direzione lavori e sottostare ad una penale pecuniaria pari al 1 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori di cui all'art. 20 del C.S.A. ["Termini per l'ultimazione dei lavori"] e secondo quanto previsto dall'art. 145 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i., da trattarsi direttamente dalle somme spettanti all'Appaltatore in forza del Contratto. Raggiunto il 10% dell'importo del Contratto, il Responsabile del Procedimento può promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. L'applicazione della penale non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.
3. L'ammontare delle spese di assistenza, di direzione lavori e della penale potrà essere dedotto in corso d'opera nonché nel conto finale.

Articolo 21 - SUBAPPALTO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dal capo 10["Disciplina del Subappalto"] del C.S.A., nonché dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 170 del D.P.R. 207/2010.
2. Il pagamento dei subappaltatori sarà effettuato dall'Appaltatore che dovrà trasmettere alla Committente copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con

l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento.

La mancanza delle fatture quietanziate comporterà la sospensione di ogni pagamento all'Appaltatore.

Parte Terza

Articolo 22 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione;
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuali prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Si applica quanto stabilito dal capo 5 ["Contabilizzazione dei lavori"] del C.S.A. e dagli articoli 178 e ss. del d.P.R. 207/2010.

Articolo 23 - VARIANTI

1. La Committente può apportare variazioni al Contratto nei seguenti casi:
 - (a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - (b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile Unico del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
 - (c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali

si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

La variazione ordinata dalla Committente può essere in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'ammontare del Contratto.

2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'ammontare del Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente articolo sono approvate dal Responsabile Unico del Procedimento.

3. L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal Contratto. Nel caso in cui le variazioni previste dal presente articolo superino l'importo ivi previsto, le condizioni dell'esecuzione delle medesime saranno determinate in contraddittorio tra Appaltatore e la Committente. Il corrispettivo delle variazioni sarà approvato dalla Committente su proposta del Responsabile Unico del Procedimento prima di essere ammesso nella contabilità dei lavori. Per la determinazione del corrispettivo relativo alle varianti i nuovi prezzi relativi alle prestazioni effettuate per l'esecuzione delle varianti sono soggetti al ribasso d'asta indicato dall'Appaltatore nell'Offerta.

4. In ogni caso, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Committente e che il D.L. abbia ordinato, a condizione che queste non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto.

Articolo 24 - COLLAUDO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dal capo 12 ["Disposizioni per l'ultimazione"] del C.S.A.

2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti.

3. Rimane a cura dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state

alterate nell'eseguire tali verifiche.

Articolo 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente Appalto potrà essere risolto dalla Committente:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo ex art. 3 L. 1423/56, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale dei lavori;
- d) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto (capo 10 ["Subappalto"]);
- e) nei casi previsti dal precedente art. 20, [Penali in caso di ritardo];
- f) nei casi previsti dall'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006;
- g) in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto.
- h) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico ai sensi dell'art. 135 comma 1 bis del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.;
- i) costituisce condizione risolutiva l'esito negativo della verifica relativa alla sussistenza dei requisiti di ordine generale, in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 38 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i..
- l) in ogni altro caso previsto dal presente Contratto.

2. L'appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento dell'atto di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento dei lavori ad altro soggetto.

3. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla Committente a qualsiasi titolo

contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

4. Si richiama la disciplina stabilita dagli artt. 24 [“Penali in caso di ritardo] e 60 [“Risoluzione del contratto – esecuzione d’ufficio dei lavori] del C.S.A..

5. In caso di frode dell’Appaltatore la Committente ha il diritto di sospendere i pagamenti dei lavori regolarmente eseguiti durante il periodo necessario per la definizione dei danni conseguenti al comportamento fraudolento dell’Appaltatore.

6. La risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore sarà comunicata per iscritto dalla Committente. Si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 138 del D.Lgs. n. 163/2006.

7. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore la Committente avrà diritto al risarcimento del danno.

8. L’Appaltatore garantisce per la durata di anni due l’esecuzione a regola d’arte delle opere oggetto del presente contratto e degli annessi progetto e C.S.A., per vizi e difformità. La garanzia decorrerà dalla data della consegna ed accettazione delle opere ultimate da parte del Committente, oppure dalla data della consegna ed accettazione delle opere non ultimate, nel caso di recesso anticipato unilaterale del Committente o, comunque, di esecuzione parziale del contratto. La garanzia riguarderà i soli vizi e difetti qualificabili come occulti, cioè non rilevabili in base a un diligente esame di verifica dell’opera al momento della consegna, fatte salve le eventuali riserve del Committente, contestate per iscritto per eventuali difformità e vizi palesi prima dell’accettazione delle opere, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1669 Cod. Civ.

9. Quando, in corso di esecuzione, si accerti che la sua esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il Committente può fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.

Articolo 26 – RECESSO DELLA COMMITTENTE

1. Si applica quanto previsto dall’art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Al presente contratto si applica quanto previsto dall’art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica,

amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino.

3. Si richiama integralmente l'art. 57 ["Definizione delle controversie"] del C.S.A..

Articolo 28 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso. Si richiama quanto stabilito dall'art. 8, commi 2 e 3 Capitolato Generale, D.M. 145/2000.

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere sia intestato a nome della Committente o di altri.

3. Il Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/86.

Articolo 29 – ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 Capitolato Generale, D.M. 145/2000, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto le parti eleggono domicilio:

La Committente:

P.zza della Repubblica, 4 - Venaria;

L'Appaltatore:

..... (.....);

2. Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

3. Eventuali comunicazioni alle imprese mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio dell'impresa mandataria come sopra individuato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venaria, li

La Committente

L'Appaltatore